

FRANCIA***Conseil constitutionnel*, decisione n. 2017-756 DC del 21 dicembre 2017, Legge di finanziamento della previdenza sociale per il 2018**

03/01/2018

Il *Conseil constitutionnel* è stato adito da oltre sessanta deputati e sessanta senatori in riferimento alla legge di finanziamento della previdenza sociale per il 2018¹. I parlamentari ricorrenti contestavano varie disposizioni degli artt. 8, 15, 58, 62, 63 e 70.

– Sull’art. 8

L’art. 8 prevede la riduzione dei contributi sociali gravanti sul reddito dei lavoratori del settore privato e l’aumento di 1,7 punti del tasso della *contribution sociale généralisée* (c.d. CSG). Il *Conseil constitutionnel* ha rigettato sia le doglianze che riguardavano la procedura di adozione di tali disposizioni sia quelle vertenti sul loro contenuto.

Si censurava, da parte dei ricorrenti, la presenza di alcune disposizioni relative al sussidio di disoccupazione che non potrebbero essere previste in una legge di finanziamento sulla previdenza sociale. Si contestava, poi, l’adozione dell’articolo senza una previa concertazione con le organizzazioni sindacali, in violazione dell’art. 1 del Codice del lavoro. Infine, si denunciava il mancato rispetto delle esigenze di chiarezza e di sincerità del dibattito parlamentare.

Dopo aver stabilito che le modalità di esame e di adozione della legge non avevano violato le esigenze di chiarezza e di sincerità del dibattito parlamentare, il *Conseil constitutionnel* ha dichiarato che la denuncia basata sulla violazione dell’art. 1 del Codice del lavoro era infondata². Il *Conseil* ha poi considerato che, se le disposizioni relative ai contributi dei dipendenti per il sussidio di disoccupazione non rientrano, in linea di principio, nella legge di finanziamento della previdenza sociale, quelle inserite nell’art. 8 possono esserlo, dato che il legislatore ha inteso fare una riforma generale volta ad abbassare i contributi sociali dei lavoratori ed a conferire all’Agenzia centrale degli organismi di previdenza sociale il finanziamento, per il 2018, di tale riduzione.

Per quanto riguarda il contenuto delle disposizioni dell’art. 8, i ricorrenti sostenevano che violassero il principio di eguaglianza, visto che l’aumento dei tassi della CSG era bilanciato da altre misure solo per alcuni dei contribuenti, creando così una disparità di trattamento ingiustificata tra le persone attive del settore privato che beneficiano delle riduzioni dei contributi di previdenza sociale e gli altri soggetti che non ne beneficiano (come, ad esempio, i pensionati o i funzionari). Il *Conseil* ha stabilito che tale differenza di trattamento è giustificata dalla differenza di situazioni sussistente

¹ Il testo della sentenza è reperibile *on line* alla pagina <http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank/download/2017756DC2017756dc.pdf> e il relativo comunicato stampa alla pagina <http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2017/2017-756-dc/communiquede-presse.150450.html>.

² L’art. 1 del Codice del lavoro stabilisce che qualunque progetto di riforma presentato dal Governo che riguardi i rapporti di lavoro individuali e collettivi, l’occupazione e la formazione professionale e che rientri nell’ambito di negoziazione nazionale e interprofessionale è oggetto di previa consultazione con le organizzazioni sindacali. Il *Conseil* ha tuttavia sottolineato che tali disposizioni non rientrano nei requisiti imposti dall’articolo 39 della Costituzione.

tra le varie categorie di persone. Si è anche approvata la scelta del legislatore di prevedere una riduzione dei contributi per gli addetti del settore privato ma non per altri soggetti (come i funzionari o le persone che percepiscono una pensione di invalidità), giacché questi ultimi non sono sottoposti al pagamento dei contributi per malattia o per il sussidio di disoccupazione. Infine, il *Conseil* ha stabilito che la diminuzione dei contributi per gli assegni familiari, per malattia e per maternità che gravano sui lavoratori autonomi non è contrario al principio di eguaglianza, visto che il livello delle prestazioni alle quali danno diritto non dipende dalla durata del contributo né dal livello del reddito sulla base del quale tali contributi sono stati calcolati.

– *Sulle altre disposizioni*

Il *Conseil* ha giudicato conformi alla Costituzione alcune disposizioni dell'art. 15 della legge in oggetto che introduce una riforma della protezione sociale dei lavoratori indipendenti; l'art. 62 sulle relazioni tra la cassa per gli infortuni sul lavoro ed i chirurghi-dentisti; l'art. 63 di modifica della legge del 26 gennaio 2016 di modernizzazione del sistema sanitario volto a mantenere la generalizzazione del *tiers payant* (sistema che permette al beneficiario di non pagare la parte delle spese sanitarie a carico dello Stato) solo per i beneficiari dell'assicurazione maternità e per quelli affetti da lunghe malattie che percepiscono l'assicurazione di malattia; l'art. 70, che modifica alcune regole relative alla contrattualizzazione nel settore medico.

Infine, il *Conseil* ha dichiarato incostituzionali, in quanto non rientranti nell'ambito delle leggi di finanziamento della previdenza sociale (visto che non hanno alcun effetto, o solo un effetto minimo e indiretto sulle spese del regime obbligatorio di base per la previdenza sociale), alcune disposizioni dell'art. 58, relativo ai prodotti sanitari e ai dispositivi medici, l'art. 52, che permette ai farmacisti biologo di consultare il *dossier* farmaceutico del paziente, l'art. 71, che prevede l'assegnazione del contributo addizionale di solidarietà per l'autonomia al finanziamento delle spese di funzionamento delle conferenze dei finanziatori della prevenzione della perdita di autonomia delle persone anziane.

Céline Torrisi